

Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. Un. Civ. 4 maggio 2025, n. 11661 ord. - D'Ascola, pres.; Marotta, est.; Mucci, P.M. (diff.) - Ub.Ir. (avv. Ciarrocchi) c. Du.Cr., Du.Ma., Du.So. (avv. Rizzica). (Cassa con rinvio App. Ancona 11 aprile 2018)

Impresa agricola - Impresa familiare - Riconoscimento della partecipazione all'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. - Applicazione ai soli rapporti di coniugio, parentela o affinità, e non anche alla convivenza di fatto - Illegittimità.

In tema di impresa familiare, è illegittima l'esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di "familiare" ai sensi dell'art. 230 bis, comma 3, c.c., ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all'impresa stessa.

(1) Sul punto v. Corte cost. 25 luglio 2024, n. 148, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cass. Sez. Trib. 7 marzo 2025, n. 6172 ord. - Perrino, pres.; Paolitto, est. - Società agricola San Liberale (avv. Fiorilli) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). (Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Veneto 13 settembre 2018)

Imposte e tasse - Agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) - Condizioni per estendere le agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) alle società agricole (di persone e di capitali).

Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs. n. 99 del 2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3 bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cass. Sez. II 27 febbraio 2025, n. 5199 - Bertuzzi, pres.; Trapuzzano, est. - M. (avv. Carota) c. B. (avv. Magnanelli). (Cassa con rinvio App. Ancona 19 giugno 2019)

Produzione, commercio e consumo - Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita (aliud pro alio) - Vendita - Direttiva macchine 89/392/CEE - Difformità nelle componenti della cosa compravenduta - Consegna aliud pro alio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di vendita, configura aliud pro alio che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la consegna del bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/CEE, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con specifico riferimento alla fornitura di un impianto oleario, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, presentando alcune parti non realizzate in acciaio inox, come invece prescritto, non era idoneo ad assicurare la sterilità e genuinità della materia prima e la salubrità del prodotto alimentare) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. II 14 maggio 2024, n. 13214, in *Diritto e Giustizia*, 2024, 22 marzo.

*

Cass. Sez. I Civ. 24 gennaio 2025, n. 1718 ord. - Terrusi, pres.; Crolla, est. - Consorzio Agrario del Friuli-Venezia Giulia soc coop a r.l. (avv. Ivone) c. Fallimento Latterie Carsiche Spa (avv. Bran) (Conferma Tribunale di Gorizia 24 settembre 2018)

Agricoltura e foreste - Consorzio agrario - Esclusione del privilegio sui crediti per forniture di latte e spese legali in caso di fallimento - Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell'art. 2751 bis cod. civ. - Spettanza - Condizioni - Qualità soggettiva dei creditori - Esclusione - Natura oggettiva del credito - Criterio discriminante - Rilevanza - Fondamento.

Il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c. c. non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma anche sulla natura oggettiva del credito, vale a dire sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto, la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussista e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. I 21 ottobre 2010, n. 21652, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 10, 1351; Cass. Sez. VI-I 27 settembre 2013, n. 22199 ord., *ivi*, 2013; Cass. Sez. I 11 agosto 2016, n. 17046, *ivi*, 2016.

*

Cass. Sez. II 24 gennaio 2025 n. 1772 - Di Virgilio, pres.; Caponi, est. - Postiglione, P.M. (diff.) - G. (avv. Turini) c. M. (avv. Saraceno). *(Cassa e decide nel merito Trib. Castrovillari 7 febbraio 2018)*

Agricoltura e foreste - Trasferimento di titoli c.d. PAC con o senza terra - Fungibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di inadempimento contrattuale.

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (c.d. "aiuti PAC") possono essere trasferiti con o senza terra; le due cessioni non sono fungibili tra loro, poiché mentre la cessione dei titoli PAC "con terra" è immediatamente produttiva di aiuti, il trasferimento dei titoli PAC "senza terra" richiede necessariamente, per concretizzare il diritto, di essere combinato con una superficie agricola ammissibile. Ne consegue che nel caso in cui oggetto del contratto di vendita siano titoli PAC "con terra" e vengano offerti, diversamente, titoli PAC "senza terra", tale diversa proposta integra l'inadempimento grave e legittima la risoluzione del contratto (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 27 settembre 2021, n. 26115.

*

Cass. Sez. Un. 15 gennaio 2025, - n. 1008 ord. - D'Ascola, pres.; Grasso, est.; Troncone, P.M. (conf.) - U. (avv. Pucci) c. C. (avv. Occagna). *(Regola giurisprudizione)*

Usi civici - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Oggetto - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Un. 20 maggio 2003, n. 7894, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5; Cass. Sez. Un. 23 marzo 2006, n. 6423 ord., *ivi*, 3; Sez. Un. 20 maggio 2020, n. 9280, in *Guida al diritto*, 2020, 40, 83.